

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPR UT PARMA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 4804
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 13/10/2022 REGISTRATO IL 03/11/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3004804

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92135940341 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GLI
ID. TELEMATICO: TGV22L004804000VD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92135940341

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

ALLEGATO A

STATUTO

dell'Associazione di Volontariato

"GLI AMICI DELLA VALLE DEL SOLE - ODV"

Art.1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "GLI AMICI DELLA VALLE DEL SOLE – ODV", con sede legale nel comune di Borgo Val di Taro (Pr).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi ed attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a :

Favorire, sostenere, promuovere direttamente ed indirettamente iniziative e progetti solidali anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti ed Istituti, pubblici o privati, in particolare con il Servizio Sanitario Regionale e la sua articolazione locale.

Si prefigge i seguenti scopi:

- Promuovere azioni a sostegno del Centro Residenziale di Cure Palliative - Hospice "La Valle del Sole", dei degenti e delle loro famiglie, nonché dei pazienti che scelgono di essere assistiti presso il domicilio.
- Sensibilizzare ed educare la popolazione sui temi delle cure palliative.
- Sostenere la ricerca, la conoscenza e la corretta applicazione di tecniche mediche e farmacologiche, possibilmente non invasive, per il controllo dei segni e dei sintomi legati alla malattia.
- Promuovere iniziative di formazione e di preparazione del personale sanitario e dei volontari che operano nella rete di cure palliative.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività l'Associazione si propone di:

- raccogliere fondi presso Enti pubblici e privati, offerte dalla cittadinanza, organizzare iniziative e spettacoli il cui ricavato verrà devoluto a favore dell'Hospice e della Rete di Cure Palliative del Distretto Valli Taro e Ceno – AUSL di Parma;



- organizzare e promuovere seminari, incontri, corsi di formazione e di aggiornamento rivolti alla cittadinanza e ai volontari, nonché al personale sanitario e socio assistenziale;
- promuovere ed organizzare attività di assistenza morale, materiale, di accompagnamento, attività ricreative a favore dei malati e delle loro famiglie ricoverati presso l'Hospice La Valle del Sole o presso il loro domicilio;
- promuovere la costituzione di gruppi di auto-aiuto con il coinvolgimento dei familiari;
- favorire la partecipazione ad attività di ricerca e di studio per la promozione e lo sviluppo delle cure palliative;

L'Associazione può:

- compatibilmente con i fondi disponibili, acquistare e donare attrezzature medicali e sanitarie, purché attinenti allo svolgimento delle attività come previsto nei punti precedenti;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;
- coinvolgere e sensibilizzare i responsabili politici ed amministrativi, in modo da sostenere l'attività legislativa, di organizzazione e di finanziamento dei servizi sanitari rivolti alle persone con bisogni di cure palliative.

L'Associazione, pur mantenendo la piena autonomia decisionale sulle iniziative da realizzare in conformità con gli scopi e l'oggetto sociale e sull'utilizzo e la gestione delle risorse economiche a disposizione, intende collaborare e coordinarsi con tutte le componenti ed i soggetti coinvolti e definisce le proprie azioni prioritarie tenendo conto anche delle indicazioni provenienti da questi.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite.

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo. Possono essere rimborsate spese effettivamente sostenute per l'attività prestata previa documentazione ed autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Socio non può essere un lavoratore dipendente dell'Organizzazione. In caso di necessità, l'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti (non Soci) o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Organizzazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa in materia del Terzo Settore.



Art. 3 Risorse economiche

L'Organizzazione trae le risorse per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) contributi degli associati e di privati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, degli Enti o delle Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionali;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (es.: feste, sottoscrizioni a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabili dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Organizzazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto dello scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art – 4 Bilancio o rendiconto

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che lo ha all'ordine del giorno per l'approvazione.



I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative normative di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale, il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs n. 117/2017.

Art- 5 Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto.

I Soci hanno stessi diritti e stessi doveri .

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Possono essere Soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. – 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

L'ammissione del Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha la facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età , per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.



La qualità di Socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni consecutivi;
- per esclusione;
- per comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Avverso al provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea dei Soci che sarà convocata.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento si intende sospeso: l'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro dei Soci a seguito di delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del Socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.7 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere a cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I Soci sono obbligati a:



- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nel limite delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);

- l'Organo di Controllo (facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 – l'Assemblea

L'Assemblea Generale degli associati è il massimo Organo Deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa costituisce l'Organo Sovrano dell'Associazione ed all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati i in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta: ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e /o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

E' ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea Ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;



- approva il bilancio;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. .

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

Art.11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non

eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decade, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni; provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.12- Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, lo presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi in giudizio.



In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione.

In caso di accertato definitivo impedimento o dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri.

In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, nelle ipotesi previste per legge, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea fra i non associati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.14– Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti di monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito e, salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed a altre norme di leggi vigenti in materia.

BORGIO VAL DI TARO, 13 Ottobre 2022

IL PRESIDENTE

(RENATO DELCHIAPPO)


LA SEGRETARIA

(GIOVANNA BALSOTTI)
